



PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI VENTI ANALIZZATORI DI OSSIDI DI AZOTO PER LA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA GESTITA DA ARPA PIEMONTE E RELATIVA MANUTENZIONE QUINQUENNALE ON SITE

Allegato 3B al disciplinare di gara

CAPITOLATO D'ONERI

R.U.P.
Ing. Secondo Barbero

ART. 1 – OGGETTO, VALORE E DURATA DELL'APPALTO

L'acquisto è destinato alla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte ed è così articolato, oltre alle opzioni di seguito indicate:

- fornitura, posa e messa in opera, inclusiva di addestramento degli utenti e prestazioni accessorie, di venti analizzatori di ossidi di azoto;
- garanzia e manutenzione quinquennale on site degli strumenti oggetto di fornitura.

Sono espressamente comprese nella fornitura di cui sopra, le seguenti prestazioni:

- spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità ed ogni onere accessorio e rischio relativo alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, come per esempio i materiali necessari per la verifica di conformità.
- qualunque mezzo d'opera occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- spese relative all'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d'imballaggio.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:

- estendere la fornitura di ulteriori n. 20 analizzatori NOx entro dodici mesi dalla stipula del contratto;
- di acquisirne la garanzia e manutenzione quinquennale on site.

Il valore complessivo dell'appalto (comprensivo delle opzioni sopraindicate) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 comma 4 del D.L.vo 50/2016, è il seguente:

OGGETTO	IMPORTO IN EURO, IVA ESCLUSA
Fornitura, posa e messa in opera, inclusiva di addestramento degli utenti e prestazioni accessorie, di venti analizzatori di ossidi di azoto	170.000,00
Canone manutenzione quinquennale on site	400.000,00
Importo a base d'asta	570.000,00
Opzione di fornitura, posa e messa in opera, inclusiva di addestramento degli utenti e prestazioni accessorie, di ulteriori venti analizzatori di ossidi di azoto	170.000,00
Opzione canone manutenzione quinquennale	400.000,00
Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
Totale prestazioni obbligatorie ed opzionali oneri fiscali esclusi	1.140.000,00
Iva 22% su prestazioni obbligatorie ed opzionali	250.800,00
Totale prestazioni obbligatorie ed opzionali oneri fiscali inclusi	1.390.800,00

Non sono allo stato attuale quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

ART.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI FORNITURE/SERVIZI

Le specifiche tecniche e le prestazioni incluse nelle forniture e nei servizi sono indicate nell'Allegato 3A al disciplinare, denominato appunto "capitolato tecnico".

ART.3 – TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE

La consegna, il montaggio, la posa in opera e la messa in funzione completa degli strumenti forniti dovrà avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, salvo inizio di esecuzione del contratto d'urgenza prima della stipula, che Arpa si riserva di chiedere. Per l'indicazione del luogo e delle modalità di installazione di ciascuno degli strumenti oggetto di fornitura si rinvia all'art. 2 del capitolato tecnico.

ART.4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto nell'offerta e nel capitolato tecnico, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione e dei suoi assistenti ed avendo ben presenti le norme di buona tecnica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza .

L'appaltatore dovrà sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dei dell'appalto attraverso il direttore dell'esecuzione.

ART. 5 CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico e, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture relative alla fornitura degli strumenti potranno essere emesse solo a seguito di regolare collaudo favorevole dei medesimi.

Le fatture relative al canone annuale dei servizi manutentivi potranno essere emesse per il 50% del canone a scadenza del semestre e per il restante 50% al termine di ciascuna annualità (fattura di conguaglio annuale); sulla fattura di conguaglio annuale saranno imputate a scomputo le eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del DEC) nell'annualità di riferimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni dei servizi va operata una ritenuta dello 0,50 per cento, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà operare su ciascuna fattura di acconto la trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo imponibile, che sarà svincolata nella fattura di conguaglio emessa a termine di ciascuna annualità di servizio.

Tutte le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento);
- 4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura o comunque ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

A seguito della previsione dell'art. 1 D.L. 50/2017 anche ad Arpa Piemonte è stato esteso il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento dell'ufficio liquidatore della corretta esecuzione del contratto, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 8 INADEMPIMENTO E PENALI

Concetto di inadempimento

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo rispetto ai termini di esecuzione definiti nel presente capitolato o l'adempimento con modalità diverse da quelle contrattualmente previste.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario, debitamente accertato dal direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, dovrà essere contestato per iscritto dall'Agenzia all'Appaltatore, il quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle penali di seguito individuate in funzione della necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia degli analizzatori di ossidi di azoto oggetto di appalto:

Consegna, installazione e verifica di conformità delle apparecchiature

· 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale della fornitura in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna, l'installazione e la verifica di conformità dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;

Servizio di manutenzione

a) per mancato e/o ritardato intervento di ripristino o sostituzione della strumentazione entro i termini stabiliti dal capitolato tecnico, si applica una penalità pari a € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta d'intervento o dal termine per la sostituzione della strumentazione;

b) per mancata comunicazione dell'intervento nei tempi e/o con le modalità stabiliti dal capitolato tecnico, si applica una penalità pari ad €. 50,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla realizzazione dell'intervento;

c) per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo "Quaderno di stazione" del capitolato tecnico entro 1 giorno lavorativo dall'intervento, si applica una penalità pari ad € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;

d) per mancato e/o ritardato intervento di manutenzione programmata della strumentazione entro i termini stabiliti dal capitolato tecnico, si applica una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla data prefissata, con un franco di 7 giorni;

e) per rendimento annuale inferiore al 90% ottenuto dagli strumenti di analisi ambientale in dotazione alla singola cabina o postazione mobile, valutato sulla percentuale dei dati orari validi disponibili rispetto ai teorici, con esclusione dei dati relativi alle ore di taratura o di manutenzione ordinaria o preventiva e ad eventi non imputabili all'Impresa Aggiudicataria quali ad esempio interruzione della fornitura dell'energia elettrica e/o del collegamento telefonico, calamità naturali, atti vandalici ecc., le penali si calcolano ed applicano come di seguito dettagliato:

e1) Il rendimento annuale (Ra), riferito ad ogni singolo strumento di ogni singola stazione, è calcolato con la seguente formula:

$$Ra = \frac{\text{N}^\circ \text{ dati validi nell'anno}}{(\text{N}^\circ \text{ dati teorici} - \text{N}^\circ \text{ dati esclusi}) \text{ nell'anno}} \times 100$$

il rendimento si calcola sui dati orari di biossido di azoto.

e2) Si applicano i seguenti importi di penale commisurati alla percentuale di dati:

Rendimento annuale minore di	Importo penale per strumento
90%	€ 350
80%	€ 450
70%	€ 550
60%	€ 650
50%	€ 750

L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni a campione presso le stazioni di monitoraggio oggetto dell'appalto allo scopo di verificare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore di quanto previsto dal capitolato tecnico-prestazionale.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare nelle seguenti ipotesi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. 50/2016;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- qualora, su richiesta dell'Aggiudicatario, la sospensione, o le sospensioni del contratto, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore;
- qualora a seguito della parziale escussione della cauzione definitiva, questa non venga integrata nel termine previsto dall'ART. 11 – PENALI;
- in caso di mancato rispetto della normativa sui flussi finanziari;
- qualora le penali raggiungano il 10% dell'importo contrattuale.

Quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite correttamente, il cui importo può essere riconosciuto

all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.

Tenuto conto della durata del contratto, vengono considerati gravi inadempimenti:

7 contestazioni nel corso del primo anno;

12 contestazioni nell'arco di un biennio;

18 contestazioni nel corso di un triennio;

22 contestazioni nell'arco di un quadriennio,

25 contestazioni nell'arco di un quinquennio.

In questi casi l'Agenzia potrà risolvere di diritto il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

Costituiscono parimenti clausole risolutive espresse ex art. 1456 del Codice Civile:

- l'esito negativo delle verifiche di cui all'art. 2 del capitolato tecnico, effettuate presso il servizio tarature di Arpa Piemonte sui primi cinque analizzatori forniti o l'esito negativo della verifica di conformità di finale dei medesimi.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione a qualunque titolo del contratto, l'affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le cessioni di credito possono essere effettuate

a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO

Arpa Piemonte può recedere dal contratto conformemente a quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 nelle seguenti ipotesi:

- qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, intervenga una causa di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159;
- qualora il contratto sia stato stipulato ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 prima del rilascio dell'informazione antimafia, se si accertano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da effettuarsi via Pec con un preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 12 CLAUSOLE TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Fanno parte del contratto le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i.:

“ - I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i.

- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2021-2023 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-laprevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i., pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-dicomportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.

- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si

impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 14 – CONTROVERSIE: FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.